

Associazione Saetta Verde

STATUTO

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Nome e sede

Ai sensi degli art. 60 e ss. Codice Civile Svizzero è costituita l'Associazione Saetta Verde (di seguito: Associazione) con sede in Lugano, via Coremmo 12.

Art. 2

L'Associazione viene iscritta a Registro di Commercio.

II SCOPO

Art. 3

L'associazione ha per scopo la promozione e il sostegno dell'integrazione sociale e dell'inserimento socio-professionale di persone residenti in Ticino che si trovano in una situazione di esclusione dal mondo del lavoro e/o formativo, di persone beneficiarie della disoccupazione o di altre prestazioni assistenziali.

A tal fine, l'associazione:

- mette a disposizione opportunità occupazionali in collaborazione con gli enti pubblici e le relative reti di collaborazione dedite al sostegno di persone nel bisogno;
- sostiene lo sviluppo dell'autonomia sociale e il raggiungimento dell'indipendenza economica delle persone, integrando formazione e accompagnamento individualizzato nelle proprie attività;
- promuove l'inclusione sociale e la partecipazione alle attività aggregative che favoriscono la solidarietà nella comunità.

Per raggiungere questi obiettivi, l'associazione opera nel settore della distribuzione e dei trasporti di documenti e merci, utilizzando sempre se possibile mezzi a basso impatto ambientale, come biciclette, veicoli elettrici e il treno.

L'Associazione dispone di un'officina per la riparazione e il noleggio di biciclette, offrendo servizi di qualità e promuovendo la mobilità sostenibile.

In generale l'Associazione può sviluppare nuove iniziative finalizzate a favorire ulteriori opportunità occupazionali e la promozione dell'ambiente.

Art. 4

L'Associazione non persegue fini di lucro.

III SOCI**Art. 5 – Soci**

Sono ammessi come soci tutte le persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati che condividono le finalità dell'associazione e abbiano versato la quota sociale o che, per decisione del Comitato, abbiano acquisito lo statuto di socio emerito ai sensi dell'art. 6 cpv.4

Una volta adempiute le condizioni di cui al capoverso 1, sull'ammissione di un socio, decide il Comitato.

Art. 6

L'Associazione si compone di soci ordinari, soci sostenitori, soci emeriti e soci simpatizzanti.

Sono soci ordinari tutti coloro che, ai sensi dell'art. 5, versano la quota sociale minima.

Sono soci sostenitori coloro i quali versano una quota sociale superiore, stabilita dall'Assemblea.

Sono soci emeriti i dipendenti dell'Associazione e coloro che hanno compiuto un atto importante e/o particolare a favore dell'Associazione. I soci emeriti continuano ad avere gli stessi diritti e doveri come gli altri soci, a prescindere dall'obbligo di pagamento della quota, da cui sono esentati, a meno che volontariamente desiderino continuare a pagarla.

Sono soci simpatizzanti coloro che hanno versato la quota sociale (minima, sostenitore o emerito) e che volontariamente non desiderano godere dei diritti associativi. La richiesta per divenire socio simpatizzante deve esplicitamente essere indirizzata all'Assemblea.

Art. 7 - Quota sociale

La quota sociale minima è fissata annualmente dall'Assemblea sociale.

Essa viene fissata in CHF 50.--.

La quota sociale minima per i soci sostenitori viene fissata per il primo anno a CHF 100.--.

Art. 8

Cessa di far parte dell'associazione chi ha dato le dimissioni, chi non paga la quota sociale, malgrado sia stato sollecitato almeno una volta, dopo che siano trascorsi sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale e chi viene escluso per altri motivi con decisione del Comitato.

Le dimissioni devono essere presentate per la fine del mese di dicembre per iscritto.

IV PATRIMONIO SOCIALE

Art. 9

Il patrimonio sociale è composto dalle quote sociali, dai contributi e doni di soci o di terzi, dagli altri introiti derivanti dall'attività dell'Associazione e dalla messa a disposizione a pagamento di spazi pubblicitari.

Art. 10

Per la realizzazione del proprio scopo, l'Associazione attinge i mezzi dal patrimonio sociale.

Art. 11

L'Associazione risponde delle proprie obbligazioni limitatamente al patrimonio sociale. E' esclusa ogni responsabilità dei soci.

V ORGANIZZAZIONE

Art. 12 – Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato;
- il revisore dei conti.

Art. 13 - Assemblea dei soci

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

La convocazione dell'assemblea dei soci, con indicazione dei punti da trattare, deve pervenire ai soci almeno due settimane prima della data prefissata.

La convocazione avviene per lettera o via email.

Ogni Assemblea dei soci convocata a norma di statuto può deliberare validamente, presenti o rappresentati almeno dieci (10) soci, esclusi i soci simpatizzanti.

Art. 14 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria dei soci può essere convocata in ogni momento:

- qualora il Comitato lo ritenga necessario;
- su richiesta scritta di almeno 1/5 (un quinto) dei soci.

Art. 15 - Partecipazione alle assemblee e diritto di voto

I soci emeriti e i soci che sono in regola con la quota sociale hanno diritto di partecipare alle assemblee, di inoltrare proposte e di partecipare ai dibattiti.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

I soci possono farsi rappresentare da un altro socio o da un terzo mediante delega scritta.

Sono valide anche le decisioni prese con consultazione tramite lettera e quindi con decisione in via circolare e anche le decisioni prese in forma elettronica.

Art. 16 - Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea può essere svolta alla presenza fisica dei soci oppure virtualmente secondo le modalità decise dal Comitato.

Nel caso di Assemblea in forma virtuale, il Comitato deve prevedere che i soci possano esercitare il diritto di voto elettronicamente.

Art. 17 – Votazione

Le votazioni avvengono per alzata di mano nel caso in cui l'Assemblea dei soci venisse tenuta in un luogo fisico, salvo decisione contraria dell'Assemblea. Nel caso in cui l'Assemblea si svolgesse in forma virtuale, il voto avviene elettronicamente secondo le istruzioni date dal Comitato.

Le votazioni vengono fatte a maggioranza semplice dei presenti o dei partecipanti in forma elettronica, avente diritto di voto. In caso di parità decide il voto del presidente.

Nel caso di deliberazioni prese per via circolare, esse si ritengono approvate, qualora vi sia il consenso della maggioranza dei soci che partecipano al voto per corrispondenza.

Per la deliberazione sulla fusione o sullo scioglimento dell'Associazione occorre la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci.

Per il conteggio dei voti, l'assemblea dei soci può nominare due scrutatori

Art. 18 - Competenze dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci ha le seguenti competenze:

- approvazione del verbale dell'Assemblea dei soci precedente;
- approvazione del rapporto annuale;
- approvazione dei conti, sentito il rapporto del revisore;
- nomina del presidente;
- nomina dei membri del Comitato;
- nomina del revisore dei conti;
- approvazione del programma elaborato dal Comitato;
- approvazione del preventivo;
- definizione della quota sociale;
- revisione dello statuto;
- decisioni riguardanti proposte dei soci e del Comitato;
- scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio sociale.

Art. 19

I soci hanno diritto di proporre punti da discutere nell'Assemblea dei soci. La richiesta deve pervenire per lettera al Comitato almeno una settimana prima, la quale ha l'obbligo di comunicazione a tutti i soci per posta elettronica almeno due giorni prima.

Art. 20

L'Assemblea dei soci è diretta dal presidente dell'Associazione o, se ne fosse impossibilitato, dal vicepresidente o da un membro del Comitato.
In occasione delle nomine statutarie l'Assemblea viene diretta da un presidente di sala.

Art. 21 – Comitato

Il Comitato cura gli interessi dell'Associazione e la rappresenta verso terzi. Si occupa di tutti gli affari che non sono espressamente riservati all'Assemblea dei soci.
E' responsabile nei confronti dell'Assemblea dei soci dell'esecuzione dei compiti statuari dell'Associazione.

Art. 22 - Composizione del Comitato

Il Comitato si compone di:

- presidente;
- vicepresidente;
- almeno altri 5 membri.

Esso rimane in carica 2 anni ed è rieleggibile.

Art. 23

La convocazione della riunione del Comitato deve pervenire ai membri almeno tre giorni prima della data prefissata.

Le decisioni del Comitato vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità decide il voto del presidente.

Le decisioni possono essere prese anche tramite deliberazione per mezzo circolare (anche in forma elettronica).

Qualora siano presenti solo tre membri, le decisioni vengono prese all'unanimità.

Art. 24 - Competenze del Comitato

Sono in particolare di competenza del Comitato:

- l'esecuzione delle decisioni prese dall'assemblea dei soci;
- con la collaborazione del direttore, l'allestimento del programma annuale;
- la chiusura dei conti annuali e la redazione della relazione annuale sull'attività svolta;
- l'allestimento del preventivo;
- la decisione sulle domande di adesione, dimissioni o esclusione dei soci;
- la proposta della quota sociale da sottoporre all'assemblea dei soci;
- la nomina, su proposta del presidente, del vicepresidente e la decisione delle altre cariche assegnate ai membri del Comitato così come il loro diritto di firma;
- la nomina del direttore, con il quale conclude un contratto di lavoro ai sensi del codice delle obbligazioni.

Art. 25 - Compiti del Direttore

Il Direttore si assume la gestione ordinaria degli affari e, limitatamente a ciò, ha diritto di firma individuale, assume e gestisce il personale, prepara il programma, il budget e il risultato d'esercizio annuale e li sottopone al Comitato.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Comitato.

Art. 26 - Il revisore dei conti

Il revisore dei conti si compone di una o più persone o da una persona giuridica.

Rimane in carica due anni ed è rieleggibile.

Art. 27 - Competenze del revisore

Il revisore esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne riferisce annualmente all'assemblea Generale ordinaria dei soci cui presenta un rapporto scritto.

VI REVISIONE DELLO STATUTO**Art. 28**

L'Assemblea dei soci può, su proposta del Comitato o di 1/5 dei soci, decidere la revisione parziale o totale dello statuto a maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

VII VARIE**Art. 29**

Le comunicazioni, le convocazioni, i solleciti, l'invio di informazioni avvengono preferibilmente in forma elettronica.

Art. 30 Definizioni

Laddove nel presente statuto è indicato il termine "elettronicamente" o "in forma elettronica" si intendono: e-mail, videoconferenze, applicazioni di messaggistica istantanea, eccetera. In questi casi la firma non è necessaria, a meno che il Comitato non abbia disposto altrimenti per iscritto.

Art. 31

Tutti i termini espressi al maschile si intendono anche al femminile.

VIII SCIOGLIMENTO

Art. 32

Lo scioglimento può aver luogo nei casi previsti dall'art. 77 del Codice Civile Svizzero. Lo scioglimento può avvenire anche in altri casi, ma deve comunque essere deciso da un'Assemblea straordinaria con l'approvazione dei 2/3 dei soci presenti.

Art. 33

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio dovrà essere devoluto entro un anno ad un ente perseguente scopi analoghi e al beneficio dell'esenzione fiscale.

IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Adozione statuto

Il presente statuto è stato adottato all'Assemblea costitutiva dell'Associazione il 21.03.2013 a Lugano ed entra in vigore immediatamente.

Dopo approvazione da parte dei soci, il presente statuto è stato modificato il 31 marzo 2015 e il 21 marzo 2026.